



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEMAREMMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE SUL CANALE
LCN 190) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 7,
DELL'ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 2/ANNO 2016 - PROC. 60/16/AR-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni della Regione Toscana (di seguito denominato CO.RE.COM. Toscana), ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Toscana ha ricevuto alcune segnalazioni su possibili violazioni del decreto legislativo n. 177/2005 nei programmi trasmessi sul canale LCN 190 dal servizio di media audiovisivo “*Mondo Channel*”. In collaborazione con l’Ispettorato territoriale della Toscana del Ministero dello sviluppo economico, il CO.RE.COM. ha rilevato che il canale LCN 190 è assegnato al fornitore del servizio di media audiovisivo Telemaremma S.r.l.. Conseguentemente, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, lo stesso invitava, con nota prot. n. 18050 del 12 luglio 2016, la società Telemaremma, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale sul canale LCN 190 a fornire, entro 6 giorni dalla ricezione della citata nota, copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 25 aprile al giorno 1° maggio 2016, conservata ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e recante le informazioni relative alla data e all’orario di diffusione come previsto dall’art. 8,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

In data 18 luglio 2016, prot. n. 18440, la società faceva presente che “*relativamente alla richiesta di invio registrazioni LCN 190 per il periodo 25 aprile-01 maggio 2016 [...] il canale non trasmetteva*”.

Successivamente il CO.RE.COM. in data 19 luglio 2016, prot. n. 18637, nuovamente invitava la società Telemaremma a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dal giorno 2 maggio al giorno 15 maggio 2016.

Anche questa volta in data 26 luglio 2016, prot. n. 19119, la società faceva presente che “*per il periodo 2 maggio -15 maggio 2016 [...] il canale non trasmetteva*”.

Il CO.RE.COM. Toscana, con atto n. CONT. n. 2/2016 del 28 luglio 2016 (prot. n. 19330), accertava allora la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio a causa della mancata trasmissione sul canale LCN 190 nei 21 giorni tra il 25 aprile ed il 15 maggio 2016, per la presunta violazione dell'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, secondo cui “[i]l palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali”.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 28 luglio 2016 e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

2. Deduzioni della società

La società Telemaremma, in data 29 agosto 2016 (prot. n. 20589), ha fatto pervenire uno scritto difensivo riguardo ai fatti rilevati nell'atto di contestazione CONT. n. 2/2016 dove afferma che:

(i) sul canale LCN 190 le trasmissioni erano state momentaneamente interrotte per consentire da parte della società “*l'adeguamento tecnologico del multiplexer al fine di permettere la modifica dei parametri informativi del canale, cioè del logo e della descrizione (service id) che definisce il nome che appare sul televisore degli utenti*”. Quest'operazione ha provocato la sospensione delle trasmissioni a causa del ritardo nell'intervento effettuato in *outsourcing* da una società esterna;

(ii) detta sospensione è stata, poi, provocata dal ritardo nella conclusione del contratto con la società Teleidea S.r.l. avente ad oggetto la cessione della capacità trasmissiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Toscana ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 52781 del 4 ottobre 2016, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, cioè di euro 1.032,00 (milletrentadue/00).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente procedimento risulta “connesso” a quello n. 64/16/AR-CRC avviato dal CO.RE.COM. Toscana nei confronti di Teleidea S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Teleidea” sul canale LCN 190, per la presunta violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. In proposito, il Ministero dello sviluppo economico in data 19 maggio 2016, alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Ispettorato territoriale della Toscana nell’ambito del procedimento avviato nei confronti di Telemaremma S.r.l., rispondeva che la medesima «è stata autorizzata alla fornitura di servizi di media audiovisivi in data 10.1.2011, per il bacino regionale Toscana con il marchio/palinese “9 NEWS” a tale marchio con determina 28.11.2011, è stata attribuita per l’intera regione Toscana la numerazione LCN n. 190 e a tutt’oggi non hanno subito nessuna variazione. [...] Si fa presente che, ai predetti fornitori, non risulta rilasciata alcuna autorizzazione con il marchio MONDO CHANNEL». Tuttavia, Telemaremma S.r.l. afferma nelle memorie difensive presentate nell’ambito del procedimento che si è svolto davanti al CO.RE.COM. Toscana, di aver concluso con Teleidea S.r.l. un contratto avente ad oggetto la cessione della capacità trasmissiva; in proposito, con nota del 24 agosto 2016, Teleidea S.r.l., ai fini della consegna delle registrazioni ex art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, e nell’ambito del diverso procedimento avviato nei suoi confronti, dichiara di trasmettere proprio sul canale LCN 190.

Per questo motivo, la Commissione per i servizi ed i prodotti, nella sua riunione del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, di cui alla delibera n. 581/15/CONS, ha disposto la proroga del termine di conclusione per entrambi i procedimenti ai fini della completezza dell’attività istruttoria: in particolare quello nei confronti di Telemaremma era in scadenza il 23 febbraio c.a., quello nei confronti di Teleidea in data 7 aprile.

In proposito, l’Autorità (i) ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali di conoscere se il soggetto titolare di LCN 190 per la regione Toscana sia attualmente ancora Telemaremma S.r.l. oppure se, successivamente al 19 maggio 2016, sia mutata a favore di Teleidea S.r.l. la titolarità relativa al canale LCN 190 e, nell’ipotesi in cui nessun mutamento risulti nei fatti, (ii) segnalava al Ministero la possibilità che Teleidea S.r.l. stesse trasmettendo su LCN 190 per la regione Toscana in assenza di autorizzazione, affinché il medesimo Ministero adotti i provvedimenti di sua competenza.

Successivamente, in attesa della risposta del Ministero, la Commissione per i servizi e i prodotti di quest’Autorità, nella riunione dell’8 febbraio 2017, ha disposto nuovi ed ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultimo periodo, della delibera n. 581/15/CONS, riguardo al procedimento avviato nei confronti di Telemaremma S.r.l., con scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 1, della citata delibera in data 27 marzo 2017. In data 1 marzo c.a., con nota prot. n. 0011453, quest’Autorità ha sollecitato una risposta del Ministero in proposito.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La proposta del CO.RE.COM. deve ritenersi non accoglibile. Infatti, nella sua contestazione il CO.RE.COM. Toscana afferma di aver ricevuto “alcune segnalazioni relative a possibili violazioni nei programmi trasmessi sul canale LCN 190 dall'emittente Mondo Channel”; tuttavia la contestazione, nel titolo, riporta soltanto l'indicazione relativa a LCN 190, senza riferirsi con precisione al servizio di media audiovisivo su cui avverrebbe la presunta violazione. In proposito, come indicato dal Ministero con la nota ora citata, il servizio di media audiovisivo autorizzato su LCN 190 per la regione Toscana risulta “9 NEWS” e non “Mondo Channel”, per il quale Telemaremma S.r.l. non risulta autorizzata. Dalla documentazione versata in atti emergono, dunque, elementi sufficientemente precisi, gravi e concordanti per archiviare il procedimento sanzionatorio in esame per inadeguatezza sostanziale della documentazione istruttoria *sub specie* di difetto di identificazione dell'autore delle infrazione contestata e, in particolare, per la indeterminatezza/indeterminabilità del servizio di media audiovisivo fornito dalla società Telemaremma S.r.l.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telemaremma S.r.l. per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi